

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2003

che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2003/354/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 17 dicembre 2002, le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga concessa loro dall'articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 17 gennaio 2003.
- (3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a deduzione l'IVA che grava sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale modificato dall'articolo 28 di detta direttiva è giustificata dalla necessità di semplificare l'imposta sul valore aggiunto; essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

(4) La scadenza dell'autorizzazione è stata fissata al 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono mutati e sussistono tuttora.

(5) È opportuno limitare la validità della nuova autorizzazione al 30 giugno 2004. Tale termine consentirà di riesaminare la misura di deroga alla luce della sentenza nella causa C-17/01, sulla quale la Corte delibererà probabilmente nel corso del 2003.

(6) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2004.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/93/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

⁽²⁾ Proposta del 18 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. CHRISOCHOÏDIS
